

COMUNICATO

Con la sua delibera del 10 novembre 2009 la Commissione di gestione del fondo di prevenzione dell'usura ha ridefinito il concetto di medio termine, di cui all'art. 15 della legge 108/1996, e ha individuato in otto anni il limite massimo di durata dei finanziamenti garantiti dai Confidi. La decisione della Commissione è stata ripresa nella circolare del 27 gennaio 2010 di questa Direzione.

Successivamente la Commissione ha esaminato anche la questione della durata dei finanziamenti garantiti dalle Associazioni e Fondazioni antiusura e, con la delibera del 15 novembre 2011, ha stabilito che il limite del medio termine è riferito specificamente ai Confidi e non è automaticamente applicabile ai prestiti garantiti con i fondi antiusura ad Associazioni e Fondazioni. Più precisamente il limite di otto anni non trova applicazione per le garanzie su prestiti a favore di consumatori e famiglie, mentre si applica quando il beneficiario del prestito garantito da un'Associazione/Fondazione è un'impresa. Qualora infine la richiesta di intervento proviene da un soggetto che riveste la duplice veste di *pater familias* e di imprenditore, l'Associazione/Fondazione avrà cura di valutare se il finanziamento da garantire è destinato, prevalentemente, alle esigenze imprenditoriali, e in tal caso la durata del finanziamento garantita dal fondo antiusura non potrà eccedere gli otto anni.